



**Webinar: Codice del Consumo e conformità dei prodotti  
Normativa di riferimento e recenti aggiornamenti**

# **L'evoluzione del regolamento Reach**



# Numerose sfide con implicazioni riguardanti alcuni elementi-chiave delle strategie aziendali

Design e **progettazione** dei prodotti e dei servizi

Gestione e garanzia della **compliance**

**Modelli gestionali** e approcci / strumenti connessi (es.: politiche, piani aziendali, procedure...)

Strumenti di controllo, **misurazione** (*indicators*) e monitoraggio

Modalità di **comunicazione**

Strategie e tecniche di **marketing** e di comunicazione commerciale




Quasi 20 anni dopo il primo approccio strategico alla gestione delle sostanze chimiche in Europa, la Chemicals Strategy for Sustainability europea indica una nuova visione a lungo termine per il settore chimico dell'UE.

## AZIONI

- vietare le **sostanze chimiche più dannose** nei prodotti di consumo, consentendone l'**uso** solo laddove **essenziale**
- tenere conto dell'**effetto cocktail** delle sostanze chimiche quando si valutano i rischi delle sostanze chimiche
- eliminare gradualmente l'uso di sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS) nell'UE, a meno che il loro uso non sia fondamentale
- promuovere gli investimenti e la capacità innovativa per la produzione e l'uso di **sostanze chimiche sicure e sostenibili a partire dalla progettazione e durante tutto il ciclo di vita**
- promuovere la resilienza da parte dell'UE nell'approvvigionamento e la sostenibilità delle sostanze chimiche critiche
- stabilire un processo «**one substance one assessment**» più semplice per la valutazione dei rischi e dei pericoli delle sostanze chimiche
- svolgere un ruolo di primo piano a livello mondiale sostenendo e promuovendo standard elevati e non esportando sostanze chimiche vietate nell'UE

# 5 PILASTRI DELLA CSS





---

# REVISIONE REACH

## REGISTRAZIONE

- Registrazione polimeri
- Fattore di allocazione per le miscele (MAF)
- Nuovi requisiti di informazione
- Valutazione completa della sicurezza degli usi di prodotti chimici a basso volume

## AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE

- Nuove categorie di SVHC
- Riforma processo di autorizzazione e restrizione
- Approccio generico al rischio

## VALUTAZIONE

- Revoca numero registrazione per i dossier non conformi
- Commissione di test da parte delle Autorità
- Garantire aggiornamenti sistematici dei fascicoli esistenti

## ALTRI ASPETTI

- Semplificare la comunicazione lungo la supply chain
- Ruolo e fondi per l'ECHA
- Revisione misure di controllo



La proposta di revisione del REACH non è presente nel programma di lavoro 2024 della Commissione Europea. Si riaprirà il tema dopo le elezioni del 2024?





---

# REVISIONE CLP

1)

Atti Delegati: modifica degli allegati I, II, III e VI del Regolamento CLP per inserire le nuove classi di pericolo.

2)

Procedura legislativa ordinaria modifica del testo legale

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/707 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele**

Nuovi criteri e classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele per

- ❑ Interferenti endocrini (ED) per la salute umana e l'ambiente
- ❑ Persistente Bioaccumulabile e Tossico (PBT) e molto Persistente e molto Bioaccumulabile (vPvB)
- ❑ Persistente Mobile e Tossico (PMT) e molto Persistente e molto Mobile (vPvM)

Le sostanze sono etichettate conformemente al più tardi dal 1° maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° maggio 2025 non vige l'obbligo di etichettatura conforme fino al 1° novembre 2026.

Le miscele sono etichettate conformemente al più tardi dal 1° maggio 2026. Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1° maggio 2026 non vige l'obbligo di etichettatura conforme fino al 1° maggio 2028.

Classificazione	Categoria 1	Categoria 2
Pittogramma	-	-
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazioni di pericolo HH	EUH380:Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani	EUH381:Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
Indicazioni di pericolo Env	EUH430:Può interferire con il sistema endocrino nell'ambiente	EUH431:Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell'ambiente

### Classificazione della miscela

ED cat 1(HH e ENV):  $\geq 0,1\%$

ED cat 2 (HH & ENV):  $\geq 1\%$  (SDS su richieste presente  $\geq 0,1\%$ )

Classificazione	PBT	PMT
Pittogramma	-	-
Avvertenza	Pericolo	Pericolo
Indicazioni di pericolo PBT/PMT	EUH440: si accumula nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani	EUH450: può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche
	<b>vPvB</b>	<b>vPvM</b>
Indicazioni di pericolo vPvB/vPvM	EUH441: si accumula notevolmente nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani	EUH451: può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche

### Classificazione della miscela

Se almeno un componente classificato rispettivamente come PBT/PMT o vPvB/vPvM  $\geq 0,1\%$  (peso/peso).

# 2) revision of the regulation on the classification, labelling and packaging of chemicals (CLP).

5 DICEMBRE → raggiunto l'accordo provvisorio sulle nuove norme per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche.

- ❑ **Norme aggiornate per la classificazione delle sostanze complesse** (sostanze contenenti più di un costituente, note come "MOCS")- Il Parlamento e il Consiglio hanno concordato una deroga specifica per gli estratti vegetali, compresi gli oli essenziali, con una revisione quinquennale delle prove scientifiche da parte della Commissione.
- ❑ **Migliore protezione dei consumatori quando acquistano sostanze chimiche pericolose online.** I siti web dovranno indicare le proprietà pericolose dei prodotti.
- ❑ **Etichettatura più chiara delle sostanze chimiche pericolose, anche per le vendite online.** Ad esempio, la revisione introduce requisiti di pubblicità e una dimensione minima dei caratteri per le sostanze chimiche pericolose.
- ❑ La possibilità per le aziende di utilizzare **etichette pieghevoli e digitali**, mentre le informazioni importanti sulla sicurezza e i pittogrammi di pericolo rimarranno sulla confezione.
- ❑ Prime norme in assoluto per i **prodotti chimici ricaricabili**, per favorire la vendita sicura di prodotti chimici per uso domestico sfusi. In questo modo si ridurranno anche gli imballaggi e di conseguenza i rifiuti di imballaggio.



---

# ALCUNI (DEI) TEMI CALDI



del 25 settembre 2023

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici

- «78. Microparticelle di polimeri sintetici: polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
- sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l'1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle;
  - almeno l'1 % in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti:
    - tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;
    - la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.

I seguenti polimeri sono esclusi dalla presente denominazione:

- polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, che non sono sostanze chimicamente modificate;
- polimeri degradabili come dimostrato conformemente all'appendice 15;
- polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l, come dimostrato conformemente all'appendice 16;
- polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica.



[https://single-market-economy.ec.europa.eu/commission-regulation-eu-20232055-restriction-microplastics-intentionally-added-products\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/commission-regulation-eu-20232055-restriction-microplastics-intentionally-added-products_en)

Composition: Only glitter made of non-biodegradable, insoluble plastic is concerned. **Biodegradable, soluble, natural or inorganic glitter is not considered microplastics** and can continue being sold.


Uses: Only the sale of (non-biodegradable, insoluble) plastic glitter for uses that do not have a transitional period are concerned by the sale ban, for example art and crafts, toys, textiles (with certain exceptions). **Glitter used in cosmetics and detergents** (and for other uses benefiting from a specific transitional periods under paragraph 6 of the restriction) **can continue being sold** until the end of that period.

Loose vs trapped vs affixed glitter: Loose plastic glitter for uses without a transitional period - such as art and crafts, toys - is banned as of 17 October 2023 (unless biodegradable or soluble). However, plastic glitter is not affected by the ban if, when used, it is trapped in a solid matrix (e.g. glitter glue), solid films (e.g. paints, inks) or solid objects (e.g. inside jewellery, spray can caps, etc.) or is fully contained (e.g. in snow globes). Concerning plastic glitter that is affixed to objects, the sale ban would apply as of 17 October 2023 only to glittered decorative objects (such as - but not limited to - Christmas decorations or party hats) from which glitter detaches during normal use





La “**Rolling List**” indica le restrizioni pianificate, preparate e portate avanti.



# CLP UK: CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATE PER LA GRAN BRETAGNA, SI DIFFERENZIANO DALL'EU

- Le sostanze e le miscele immesse sul mercato britannico devono essere classificate ed etichettate in linea con il regolamento CLP GB.
- La classificazione obbligatoria è una classificazione resa giuridicamente vincolante in Gran Bretagna. È equivalente alle "classificazioni armonizzate" previste dal CLP dell'UE. Le classificazioni obbligatorie e la relativa etichettatura di pericolo (MCL) sono elencate nell'elenco obbligatorio di classificazione ed etichettatura del GB - elenco MCL GB. Laddove una sostanza abbia una MCL per alcune o tutte le classi di pericolo, i fornitori del mercato britannico devono applicarla.

Sono progetti per armonizzare l'applicazione in ciascuno Stato membro e controllare il livello di conformità con riguardo a obblighi particolari imposti all'industria dai Regolamenti REACH, CLP e PIC

I progetti REF sono realizzati da ispettori con sede presso le autorità nazionali degli Stati membri partecipanti. Le informazioni risultanti vengono raccolte dall'ECHA e dal gruppo di lavoro del forum. Viene quindi prodotta una relazione finale sui risultati del progetto REF.

# Work Programme of the Forum

2024-2025

- ❑ Imports and cooperation with customs
- ❑ Online sales
- ❑ Enforcement action on duties related to REACH Restrictions, REACH Authorisation, CLP Harmonised Classification and Labelling (CLH), POPs Restrictions or BPR product authorisation and use of approved substances.
- ❑ Information in the supply chain

**Outputs**

Forum activity		Outputs	
		2024	2025
Forum activity	<b>Training programme for inspectors</b>	Training for REACH, CLP inspectors	Training for REACH, CLP inspectors
	<b>Prioritisation projects</b>	Training for BPR inspectors	Training for BPR inspectors
REACH-EN-f projects	<b>Restrictions and analytical methods</b>		
	Advice on restriction proposals	Advice on enforceability of restriction proposals delivered as planned in registry of restriction intentions	Advice on enforceability of restriction proposals delivered as planned in registry of restriction intentions
	REF-10 – Inter products	Test the revised process for delivery of enforceability advice	<i>Potentially, advice on restrictions processed under REACH Article 68(2), if requested by the COM</i>
REF-11 – Qual		<i>Potentially, advice on restrictions processed under REACH Article 68(2), if requested by the COM</i>	
REF-12 – Com mixtures and	Compendium of analytical methods	Revised compendium of analytical methods	
REF-13 – Onli	<b>Structured and quantitative reporting on enforcement</b>		<i>Potentially, input to the MS reports to COM under REACH Article 117 (1) and CLP Article 46 (2), if requested by the COM</i>
REF-14 – Sub	<b>Examine the impact of REACH and CLP Revision as well as the basic regulation on the Forum mandate</b>	Review the impact of the anticipated legislative changes on the operation of Forum and prepare an implementation plan	
BEF-2 – Appro products			

- The Enforcement Forum of ECHA agreed that the next REACH enforcement project will investigate how companies fulfil the registration, authorisation and restriction obligations for products and chemicals they **import from outside the EU**. The project will be done in 2023-2025 and will require close cooperation between REACH enforcement and national customs authorities in the Member States.  
(16/11/2022)
  - This subject was triggered by high levels of non-compliance in imported goods detected in previous Forum projects, including a recent pilot project. The **pilot found that 23 %** of inspected products were non-compliant with requirements set by EU law and further controls are necessary.
  - Control of imports at the point of entry is the most effective means of checking that non-compliant substances, mixtures and articles do not enter the European market. The project will also work on further developing and strengthening existing cooperation between REACH inspectors and customs.
- Sentenza Corte Cassazione Penale 25618/2022 su **responsabilità** importatore quale agente modello nell'immettere sul mercato europeo prodotti conformi

- ECHA ha pubblicato i risultati del progetto pilota di applicazione del Forum sulle **sostanze recuperate dai rifiuti**.
- Questo progetto pilota ha valutato la conformità dei materiali recuperati all'articolo 2(7)(d) del REACH.
- È stata la **prima volta che l'Enforcement Forum ha esplorato l'interfaccia tra REACH e la direttiva quadro sui rifiuti**. Il progetto pilota è stato eseguito in **11 Stati membri**.

Alcune delle conclusioni principali:

- Nella maggior parte dei casi (56 %) il materiale è stato classificato EoW dall'operatore stesso. Solo nel 18 % dei casi lo status è stato concesso da un'autorità (principalmente autorità nazionale che emette una decisione ad hoc).
- Nel **26 % delle sostanze recuperate ispezionate**, gli ispettori hanno riscontrato problemi e le sostanze **non rispettavano i requisiti per l'applicazione dell'esenzione per la registrazione**, in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto i).
- Il 100 % delle schede di dati di sicurezza ispezionate presentava le 16 sezioni regolamentate.  
Tuttavia, **non tutte erano conformi** nelle specifiche sezioni.
- La maggior parte delle non conformità con le schede di dati di sicurezza riguardava **informazioni sull'identità della sostanza o sulla composizione della miscela**.

# Il recupero è un processo di fabbricazione ai sensi del REACH?

- L'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento REACH definisce la fabbricazione come “la produzione o l'estrazione di sostanze allo stato naturale”.


Sostanze **SOTTOPOSTE** a una modificazione chimica durante il processo di smaltimento e di recupero

Sostanze **NON SOTTOPOSTE** a una modificazione chimica durante il processo di smaltimento e di recupero

**TUTTE LE TIPOLOGIE DI RECUPERO**, compresa la lavorazione meccanica, **SONO CONSIDERATE UN PROCESSO DI FABBRICAZIONE** se danno come risultato la produzione di una o più sostanze, in quanto tali o contenute in una miscela o in un articolo

per esempio alcune scorie come quelle di acciaio che vengono disgregate, ceneri volatili, produzione di metano durante il “riciclo delle materie prime” di polimeri

per esempio la selezione, la separazione, la decontaminazione, l'omogeneizzazione e il trattamento per modificare la macrostruttura del materiale come frantumazione (aggregati), taglio, sminuzzatura (frammenti di metallo), granulazione (rifiuti di plastica) e macinazione di materiali, loro rifusione senza modificazione chimica





# IDENTITA' SOSTANZA – CRITICITA' RECUPERO RIFIUTI

VARIABILITA'/COMPLESSITA' DEL RIFIUTO (MATERIALI ETEROGENEI)

DIFFICOLTA' NEL RECUPERARE INFO DI SAMENESS DELLE SOSTANZE GIA' REGISTRATE

STRATEGIE DI ANALISI COMPLESSE

INDIVIDUARE PARAMETRI /STANDARD DI CONTROLLO DEI MATERIALI IN INGRESSO / USCITA

NECESSITA' DI STANDARDIZZARE LA QUALITA' DEI RIFIUTI CHE GENERANO LA SOSTANZA RECUPERATA


# SCIP

Le **aziende che forniscono articoli** contenenti sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nell'elenco di **sostanze candidate** in una **concentrazione superiore allo 0,1% peso in peso (p / p)** sul mercato dell'UE devono presentare informazioni su questi articoli all'ECHA, **a partire dal 5 gennaio 2021.**

ARTICLE SUPPLIERS  
– DUTY HOLDERS



# SCIP



I tre principali obiettivi del database SCIP a supporto dell'economia circolare sono i seguenti:

1. Rendere disponibili le **informazioni** per migliorare ulteriormente le operazioni di **trattamento dei rifiuti**
2. Diminuire la produzione di rifiuti contenenti sostanze pericolose sostenendo la **sostituzione delle sostanze problematiche** negli articoli immessi sul mercato dell'UE.
3. Consentire alle autorità di **monitorare l'uso di sostanze potenzialmente pericolose negli articoli** e avviare azioni appropriate durante l'intero ciclo di vita degli articoli, anche nella fase di rifiuto.



**CEPRA**  
CONSULTING & TESTING



*GRAZIE PER L'ATTENZIONE*

*Francesco Gregorini*

*f.gregorini@ceprasrl.it*